



# REGIONE PUGLIA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

### N. 528 del Registro del 24 SETTEMBRE 2026

**OGGETTO:** Art.9 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "GPDM" per lo svolgimento della gara podistica denominata "10 Miglia nel Parco tra Castro e Santa Cesarea Terme", programmata in data 4 Ottobre 2026

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare, l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 7, 11 e 12;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'art. 161;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: " Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

**VISTA** la legge 1° agosto 2002, n.168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti con nota Protocollo n.0473321/2026 del 06/08/2026, con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "GPDM", con sede legale in Lecce alla via Giovanni Miani n. 57, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara sportiva podistica su strada, denominata "10 Miglia nel Parco tra Castro e Santa Cesarea Terme", che si svolgerà in data 4 Ottobre 2026, con la partecipazione di circa 500 atleti, di categoria dilettantistica e amatoriale;

**PRESO ATTO** che la suddetta gara interesserà le strade dei comuni di Castro, di Ortelle e di Santa Cesarea Terme, e le strade provinciali S.P 259 direzione Santa Cesarea ( incrocio) ed SP 358 Litoranea direzione Santa Cesarea e litoranea direzione Castro, di pertinenza della Provincia di Lecce;

**VISTI** i nulla osta allo svolgimento della gara rilasciati dal comune di Ortelle e dalla Città di Castro, subordinatamente alle condizioni ivi indicate, entrambi allegati all'istanza di autorizzazione;



## REGIONE PUGLIA

**VISTA**, altresì, l'autorizzazione ad effettuare sul proprio territorio la manifestazione podistica in oggetto rilasciata dalla Città di Santa Cesarea Terme, subordinatamente alle condizioni ivi indicate, allegata all'istanza di autorizzazione;

**VISTA** la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice dell'evento sportivo, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art. 9, comma 6 del C.d.S);

**VISTA** la copia della Polizza n. 1/2727/119/223671377, stipulata dalla GPDM Lecce ASD con la compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. a garanzia della RCT- Responsabilità civile verso terzi e RCO, con copertura assicurativa dal 03/10/2026 al 04/10/2026, acquisita agli atti con Protocollo n. 0486838 del 18/08/2026;

**VISTI**, inoltre, la relazione tecnica e il piano di sicurezza a firma del presidente dell'associazione "GPDM", e l'elenco analitico delle strade interessate dallo svolgimento della gara, acquisiti agli atti con Protocollo n.0510202 del 03/09/2026;

**VISTE** le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

**RITENUTA** l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

### A U T O R I Z Z A

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "GPDM" con sede legale in Lecce alla via Giovanni Miani n. 57 allo svolgimento della gara podistica denominata "10 Miglia nel Parco tra Castro e Santa Cesarea Terme", che si svolgerà il giorno 4 Ottobre 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dagli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara con gli atti citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti prescrizioni:

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine del gruppo dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- garantire la scorta da parte delle forze di polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 comma 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno tre ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo



## REGIONE PUGLIA

soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di due dei mezzi di soccorso o su due veicoli appositamente dedicati si trovi costantemente almeno un medico;

- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione.

Gli organizzatori della competizione podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nell'elenco analitico delle strade richiamato in premessa;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, dare preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- mettere in atto, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dagli atleti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara o, in alternativa, disporre altre misure di protezione e di sicurezza ritenute idonee, secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza allegato all'istanza di autorizzazione;
- al termine della manifestazione, provvedere alla immediata rimozione di tutti i presidi e i cartelli affissi lungo il percorso di gara;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive e alle disposizioni previste in materia di gare podistiche;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute negli atti rilasciati dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara, innanzi richiamati.



## REGIONE PUGLIA

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara l'intero percorso sia ripulito da cartelli, nastri segnaletici e da eventuali rifiuti e che sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi lungo tutto il percorso.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla competente Prefettura di Lecce, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci delle città di Castro e di Santa Cesarea Terme e del comune di Ortelle, e gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle forze di polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

***d'ordine del Presidente***  
**Il Vicepresidente**  
**Dott. Cristian Casili**